

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma del 18 luglio 2013,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1 RICORSO CALC. PARLA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA, RIVER PLATANI/QUISQUINESE DEL 17.2.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale Agrigento - Com. Uff. n. 29 AG del 20.2.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 420/C.D.T. 30 del 26.3.2013)

Rinviato, su istanza di parte, a data destinarsi.

**2 RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S SIG. LOMBARDO ANGELO AVVERSO LODO ARBITRALE N. 94/12 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN ORDINE ALL'ACCORDO ECONOMICO TRA IL RECLAMANTE E LA SOCIETÀ U.S.D. NOTO** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 4 del 6.4.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39, C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Lombardo Angelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **3. RICORSO POL. D. FREGENE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. VIGNA PIERLUIGI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. BATTISTELLI ANDREA;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI QUADRINI EMILIANO, ASSOGNA DANIELE, GERMONI TIZIANO, INFLITTE SEGUITO GARA FREGENE/LATTE DOLCE DEL 2.6.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 274 del 4.6.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. D. Fregene di Fregene (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. A. TOMA MAGLIE AVVERSO LODO ARBITRALE N. 50/23 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN ORDINE ALL'ACCORDO ECONOMICO TRA LA RECLAMANTE E IL SIG. VOLTURO SERGIO** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. 5 del 4.5. 2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Toma Maglie di Maglie (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 18 luglio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete